

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 657</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSANDRINI, FORTINI, BARONI, CARRA, DONAT-CATTIN, DEGAN, CALVETTI,  
RINALDI, RIPAMONTI, GAGLIARDI**

*Presentata il 24 ottobre 1963*

**Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, con riferimento alle provvidenze disposte dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente l'esecuzione di opere di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi trentacinquennali, prevede che la decisione di ammissione a contributo è riservata al Ministro per i lavori pubblici il quale può delegare il Provveditore alle opere pubbliche ad ammettere i provvedimenti formali di concessione ed approvare i relativi progetti.

Il Ministro per i lavori pubblici, avvalendosi della suddetta facoltà, ha già fatto nello scorso anno (decreto ministeriale 27 aprile 1962, n. 8205-238) tutto ciò che gli era consentito dalla legge allo scopo di rendere più rapida la procedura originariamente prevista. Purtroppo, però, ciò non è valso a snellire del tutto, come auspicabile, la complessa procedura fissata dal citato articolo 3 per cui il perfezionamento degli impegni ed i relativi pagamenti restano di competenza degli organi centrali.

Questi inevitabili ritardi sono ben noti a coloro che, quasi quotidianamente, sono chiamati ad interessarsi di provvedimenti del genere.

L'inconveniente lamentato trova origine dal fatto che l'epoca in cui furono dettate le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, i Provveditorati regionali non erano competenti a disporre l'emissione degli occorrenti ruoli di spesa fissa per pagamenti in annualità essendo riservata tale facoltà alla sola Amministrazione centrale.

Ma, con l'entrata in vigore della legge 17 agosto 1960, n. 908, le condizioni sono mutate poichè è stata attribuita anche ai Provveditorati la facoltà di emettere i suddetti ruoli di spesa fissa.

Pertanto con l'articolo 1 dell'unità proposta di legge verrebbe formalmente a sanarsi il lamentato inconveniente con indiscutibile beneficio degli Enti interessati, delle imprese costruttrici e della stessa Amministrazione.

L'ultimo comma del suddetto articolo darebbe la possibilità all'Amministrazione centrale di non interrompere i pagamenti relativi ai contributi già concessi con evidente vantaggio degli interessati.

L'articolo 2 dell'unità proposta di legge apporterebbe analoghi benefici nella gestione dei cantieri scuola senza nulla togliere al Ministro dei lavori pubblici in materia di

programmazione e di ammissibilità delle spese da destinare ai singoli cantieri.

L'articolo 3, infine, semplificherebbe e snellirebbe la gestione di numerosi capitoli di spese generali eliminando inevitabili ingorghi che periodicamente rallentano la messa a disposizione di fondi ad oltre 180 uffici peri-

ferici con grave disagio del personale dipendente, a favore del quale devono essere disposti i pagamenti, ed evitando le sue giuste doglianze di cui più volte si è fatta eco la stampa ponendo in evidenza inconvenienti causati da una troppo lenta procedura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nei casi in cui il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, abbia delegato i Provveditori alle opere pubbliche ad emettere i provvedimenti formali di concessione di contributi e ad assumere il relativo impegno di spesa, sono applicabili le disposizioni previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le stesse disposizioni si applicano per la concessione dei contributi per opere di edilizia scolastica.

### ART. 2.

La gestione dei cantieri scuola, di cui alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 25 luglio 1952, n. 949, è decentrata ai Provveditorati alle opere pubbliche restando riservata al Ministro dei lavori pubblici la decisione di ammissibilità delle spese da destinare a ciascun cantiere.

Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

### ART. 3.

Per le spese generali di personale e diverse relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati si provvede con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni di competenza ministeriale riguardanti la posizione giuridica del personale e la concessione dei compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Con le stesse modalità si provvede per le spese generali e di funzionamento degli uffici periferici e per l'indennità e rimborso spese di funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.